



COMUNE DI VINCI  
Provincia di Firenze

***PROGRAMMAZIONE COMUNALE  
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE  
NEL COMUNE DI VINCI***

*Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29 ottobre 2008*



**Indice**

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Zonizzazione

Art. 3 – Abilitazione all'esercizio dell'attività: avvio, subingresso, trasferimento

Art. 4 – Controlli

Art. 5 – Mancato rispetto dei requisiti

Art. 6 – Validità della programmazione

Art. 7 – Rinvio

Art. 8 – Norme transitorie



## ***REQUISITI PER L'ABILITAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE***

### **Art.1 – Principi generali**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle esigenze, anche stagionali, del territorio.
3. L'Amministrazione comunale promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte di nuovi imprenditori, ed individua criteri di qualità a tutela del servizio reso alla collettività.

### **Art. 2 – Zonizzazione**

Per la zonizzazione del territorio comunale che è connessa al dimensionamento dei parcheggi, si fa riferimento alle tavole di PRG ed a quanto disposto con la deliberazione consiliare n° 60 del 23.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 3 – Abilitazione all'esercizio dell'attività: avvio, subingresso, trasferimento.**

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, ai sensi dell'art. 43 bis della LR 28/2005 come modificato dalla LR 34/07, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato A.
2. L'abilitazione all'esercizio di una nuova attività si attua secondo le disposizioni di seguito riportate:
  - gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio attività autocertificando e dimostrando con idonea documentazione il possesso dei requisiti di cui all'allegato A;
  - possono iniziare l'attività dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica Reg. CEE 852/2004);
  - devono iniziare l'attività entro 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni per comprovata necessità;
  - devono garantire in ogni momento il rispetto dei requisiti di cui all'allegato A;
3. Nel caso di subingresso in un esercizio autorizzato precedentemente all'adozione della presente regolamentazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento  
Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione attivato successivamente all'approvazione del presente regolamento il subentrante dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'allegato "A" ed il loro rispetto in ogni momento.
4. Il trasferimento di un esercizio di somministrazione equivale all'avvio di una nuova attività, pertanto devono essere garantiti i requisiti di cui all'allegato A.
5. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



**Art. 4 – Controlli**

1. Il controllo della sussistenza e del mantenimento dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio effettivo dell'attività e in qualunque momento di svolgimento dell'attività, anche con controlli a campione.

**Art. 5 – Mancato rispetto dei requisiti**

1. Nel caso in cui non sussistano o si verifichi il venir meno, durante l'esercizio dell'attività, di anche solo uno dei requisiti di cui all'allegato A, l'Amministrazione procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento;
- b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, salva proroga per comprovata necessità, purché richiesta entro la scadenza del predetto termine.

2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005.

**Art. 6 – Validità della programmazione**

1. Il presente atto è efficace dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. I requisiti di cui all'allegato A verranno aggiornati in base agli indirizzi regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, **con specifico atto approvato dalla Giunta Comunale.**

**Art. 7 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successive norme in materia.

**Art. 8 – Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente atto non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate in base alla previgente normativa ed eventualmente non ancora attivate.

2. Gli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente atto e quelli di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti del presente regolamento in caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e/o di aumento della superficie di somministrazione oltre il 30%.



## Allegato A

### REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

**1) Requisiti di onorabilità e professionali, di cui alla L.R.28/2005 e successive modifiche.**

**2) Disponibilità di un locale idoneo.**

Ai sensi dell'art. 59 della LR 1/2005 e delle NTA del PRG, per disponibilità di un locale idoneo deve intendersi che le unità immobiliari ove verrà attivato l'esercizio, ubicate nei Centri Storici, nelle frazioni di Toiano, Apparita, La Stella e S. Ansano (come individuati dalle Tav. IVB: Usi e modalità di intervento del vigente PRG) e nelle schede degli Aggregati, delle Ville Fattorie, dei Nuclei, dei Complessi, delle Aree TA e del Parco del Barco Mediceo ubicate nelle zone agricole e del Montalbano (individuate nelle NTA del vigente P.R.G.), possono avere le seguenti destinazioni:

- commerciale
- turistico ricettiva
- direzionale
- di servizio
- commerciale all'ingrosso e depositi
- artigianato di servizi

Per il resto del territorio comunale le unità ove verrà attivato l'esercizio debbono essere a destinazione commerciale.

**3) Requisiti igienico sanitari.**

In tal senso deve essere definito:

- i requisiti di locali, impianti ed attrezzature;
- i requisiti funzionali connessi con il ciclo produttivo della preparazione, produzione, somministrazione, deposito e vendita di alimenti e bevande e ad ogni altra attività o azione rilevante sotto il profilo igienico-sanitario;

In merito può essere fatto riferimento al Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande approvato con delibera del C.C. n° 15/2004 e gli allegati tecnici approvato con deliberazione della G.C. n° 124/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il rispetto dei suddetti requisiti si attesta con la presentazione di una dichiarazione del possesso dei pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento CEE 852/2004

Qualora l'avvio dell'attività avvenga successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (art. 3 comma 2) alla stessa è sufficiente presentare una autocertificazione che saranno rispettati i requisiti igienico sanitari e che la dichiarazione del loro possesso di cui sopra verrà presentata prima dell'avvio dell'attività.

**4) Requisiti obbligatori di rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico.**

Ai sensi dell'art. 12 della LR 89/98 deve essere allegata la documentazione di impatto, acustico redatta da tecnico competente o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei locali ove si svolge l'attività.

**4) Adozione degli strumenti e delle pratiche necessari per una corretta effettuazione della raccolta differenziata.**

In tal senso dovrà essere presentata una nota esplicativa sugli spazi, attrezzature e modalità con cui verrà svolta la raccolta differenziata dell'organico, carta, plastica, vetro e indifferenziata che ne dimostri la corretta effettuazione.



#### **6) Requisiti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche**

Ai sensi della legge 13/89 e del DM 14/6/1989 n° 236 e dell'art. 24 comma 2 della legge 05/02/1992 n° 104 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme attuative, il rispetto del requisito della visibilità si intende soddisfatto se almeno una sala somministrazione ed un servizio igienico sono accessibili.

Per il rispetto di tale requisito dovrà essere presentato idoneo elaborato grafico.

#### **5) Disponibilità di parcheggi**

In merito si farà riferimento alla deliberazione del C.C. n° 60 del 23 dicembre 2002 con cui è stato approvato l'adeguamento del PRG alla dotazione dei parcheggi per gli esercizi commerciali con le seguenti integrazioni:

##### **Edifici commerciali esistenti:**

Deve intendersi quelli che alla data di approvazione del presente regolamento risultano già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già stato rilasciato o presentato il relativo titolo edilizio che lo abiliti ad una destinazione di cui al punto 2.

##### **Superficie di vendita**

Per superficie di vendita deve intendersi superficie di somministrazione (comma 1 lettera dell'art. 41 della LR 28/2005)

#### **6) Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dei locali**

Tali interventi dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti tali da conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C numero 1) tabella 1 del DLgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- Interventi riguardanti le strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre comprensive di infissi, tali da rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla L. 296/07.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
- Installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
- Installazione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza, congiuntamente all'utilizzo di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+.
- Adozione di sistemi di risparmio idrico che consentano l'abbattimento del 15% del consumo di acqua.
- Adozione di sistemi di risparmio energetico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di energia.

Il rispetto di tali requisiti dovrà essere certificato e dettagliato da tecnico abilitato